



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio  
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Atto aggiuntivo al  
contratto professionale di collaborazione  
tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA  
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE  
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

Ingegnere Gianluca LOFFREDO

per l'attività di consulenza tecnica e ingegneristica di cui  
all'articolo 20-ter, comma 5 del decreto-legge 1° giugno  
2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare  
l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a  
partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni,  
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  
stipulato in data 1° agosto 2023

La struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata del Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, di seguito "**struttura commissariale**";

e

l'ingegnere Gianluca Loffredo,

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

di seguito

**"Consulente"**:

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

#### **PREMESSO**

- che in data 01 agosto 2023 è stato stipulato un contratto professionale di collaborazione tra le parti sopraindicate per l'attività di consulenza tecnica e ingegneristica di cui all'articolo 20-ter, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- che con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, pubblicata in G.U. serie generale n. 76 del 30 marzo 2024, è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini;
- che con il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali", è stato modificato l'articolo 20-ter, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, prevedendo, in considerazione della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione ancora in atto, la proroga dell'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;
- che con il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, l'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024;

#### **RAVVISATA**

la necessità di rinnovare il contratto professionale di collaborazione indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 4 del citato contratto, fino al 31 dicembre 2024;

Ciò premesso e considerato, le Parti, fermi restando i patti e le condizioni del citato contratto stipulato in data 01/08/2023,

**CONVENGONO DI SOSTITUIRE GLI ARTICOLI DI SEGUITO INDICATI:**

#### **Articolo 4** *Durata, modifica*

1. Il presente Accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2024, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Qualora alla citata data le funzioni del Commissario straordinario dovessero essere prorogate, le Parti potranno decidere di comune accordo e per iscritto, di rinnovare il presente Accordo, per un periodo complessivo non superiore ai tre anni.
2. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte.

#### **Articolo 9** *Compensi, trattamento fiscale e modalità di pagamento*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le Parti convengono che il compenso massimo dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo di cui al presente Accordo viene determinato in euro 15.000 (quindicimila/00) onnicomprensivi semestrali lordi per l'intera durata del contratto, nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 4 del presente atto.
2. Il pagamento di quanto stabilito e indicato nel precedente comma 1 avviene in ragione mensile, previa emissione di fattura elettronica, ovvero di "nota spese", sulla quale viene applicata la ritenuta d'acconto IRPEF, qualora non titolare di partita IVA. Le liquidazioni saranno comprensive di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali previsti nonché delle ritenute erariali commisurate al reddito percepito. Sarà cura del Consulente provvedere alle comunicazioni alla propria amministrazione di appartenenza nonché agli enti previdenziali di riferimento degli importi percepiti. È comunque fatto obbligo al Consulente di effettuare le previste dichiarazioni dei redditi al fine di riconciliare i compensi percepiti per effetto del presente atto. Su ogni fattura o nota spese il direttore dell'esecuzione contrattuale della struttura commissariale emette specifico certificato di regolare esecuzione, sulla base del quale la citata struttura commissariale provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto.
3. È fatto obbligo al Consulente di comunicare gli estremi della propria amministrazione di appartenenza, l'Ente previdenziale di riferimento, nonché gli uffici amministrativi di appartenenza.
4. L'indicato compenso è ritenuto da entrambe le Parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.
5. Il compenso si intende onnicomprensivo e remunerativo anche di eventuali spese di trasferta sostenute.
6. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il Consulente dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali, quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Consulente dichiara, ad ogni effetto, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

8. Al Consulente non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.
9. Il Consulente si impegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.
10. Il mancato rispetto del citato articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., comporta la nullità assoluta del contratto.
11. Il Consulente dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**Articolo 22**  
*Norma finale*

1. Per quanto non disciplinato nel presente disciplinare d'incarico trovano applicazione le norme del Codice civile, in particolare, in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale.
2. Il presente rappresenta l'Accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto del medesimo.
3. La sottoscrizione del contratto avviene in modalità digitale, mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
4. I firmatari del presente atto dichiarano di aver verificato i certificati di firma digitale utilizzati, di cui attestano la piena validità.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario straordinario alla  
ricostruzione nel territorio delle regioni  
Emilia-Romagna, Toscana e Marche**

**Il Commissario straordinario**  
Generale di Corpo d'Armata  
Francesco Paolo Figliuolo



**Il Consulente**

**Ingegnere**  
Gianluca Loffredo



Firmato digitalmente da:  
Loffredo Gianluca  
Firmato il 16/07/2024 15:16  
Seriale Certificato: 3232144  
Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA